

RAZIONALIZZAZIONE DELLE **SOCIETÀ PARTECIPATE**

(ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società partecipate")

Approvato con deliberazione della Giunta n. 96 del 19 dicembre 2019

























Unité des Communes valdôtaines MONT-CERVIN

Indice

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE GENERALE	3
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	3
2. PIANO OPERATIVO E REVISIONE STRAORDINARIA	4
3. ATTUAZIONE.	6
PARTE SECONDA - RELAZIONE TECNICA	8
1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	8
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA S.C.R.L. (CELVA S.C.R.L.)	9
IN.VA. S.P.A.	14



PARTE PRIMA - INTRODUZIONE GENERALE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

L'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per 2015) ha disciplinato un sistema il qui strumento fondamentale è costituito dall'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni individuate dalle partecipazione possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni individuate dalla legge di stabilità.

Il comma 611 dell'articolo 1 della l.190/2014 indica espressamente i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) <u>Eliminare</u> le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) <u>Sopprimere</u> l società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) <u>Eliminare</u> le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali ei rilevanza economica;
- e) <u>Contenere</u> i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il <u>d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175</u>, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il <u>nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica</u> (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Il predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

In particolare il decreto risponde alle esigenze di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche attraverso i seguenti principali interventi:

- L'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o partale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1-2-26);
- L'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 -4);
- Il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5-20-24);
- La razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7-8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6-9-10-11);
- L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11)



- La definizione delle responsabilità (art.12);
- La definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
- L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- Il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art.17);
- L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- La razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione de personale (artt.19 e 25);
- L'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal d.lgs.n.33/2013(art.22);
- La razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- L'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- Le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017, ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazione, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all'articolo 24 d.lgs. 175/2016.

2. PIANO OPERATIVO E REVISIONE STRAORDINARIA

Per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 l'Unité deve ad effettuare con proprio provvedimento, un'analisi complessiva delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

- 1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione definisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) **produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;



- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
- e) **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 art. 4, comma 2, lettera e).

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5, comma 1 e 2.

La norma prevede che la deliberazione inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, debba essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto), sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Tale deliberazione è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c.3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**,ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Parte della dottrina ha recentemente sostenuto che il verificarsi di uno o più dei suddetti presupposti non implichi automaticamente l'obbligo di alienare la partecipazione o di sciogliere



la società; le Amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di dimostrare che la partecipazione è comunque utile e necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Ciò, in forza del principio di buon andamento dell'amministrazione riconosciuto dall'art. 97 della Costituzione e, per gli Enti locali, dell'autonomia organizzativa riconosciuta dal TUEL.

Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per l'Unité è la Giunta dei Sindaci, in quanto unico organo dell'Unité in base alla Legge Regionale 5 agosto 2014, n.6.

Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. (c. 1), entro il 31 dicembre 2018 l'Unité deve ad effettuare con proprio provvedimento, un'analisi complessiva delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento:

- costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2017, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.
- ♦ <u>deve</u> essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicato alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con deliberazioni della Giunta:

- n. 70 del 28 settembre 2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- n. 56 del 27 settembre 2108 ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017, prendendo atto del perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) dell'insussistenza dell'obbligo di redazione.

3. ATTUAZIONE.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria anche agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).



Le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro utilizza l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del dipartimento stesso.

La razionalizzazione delle società partecipate rappresenta un obiettivo strategico di questa Amministrazione in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio nel medio periodo nonché presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi offerti ai cittadini.

Razionalizzare le proprie società, nate per rendere più flessibile l'azione pubblica, e renderle più performanti è ormai una scelta ineludibile quanto delicata in considerazione del fatto che interviene non solo sulle società stesse ma anche sulle attività da esse esercitate. Ne consegue la necessità di valutare scrupolosamente le azioni da intraprendere in quanto ogni decisione assunta potrà avere ripercussioni sui servizi al cittadino e sull'organizzazione delle attività amministrative presenti sul territorio.




PARTE SECONDA - RELAZIONE TECNICA

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge, l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin ha avviato il processo di razionalizzazione delle proprie partecipate mediante la ricognizione da cui sono scaturiti i seguenti atti:

□ deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 del 23 aprile 2015;
□ deliberazione della Giunta n. 18 del 26 febbraio 2016;
□ deliberazione della Giunta n. 70 del 28 settembre 2017;
□ deliberazione della Giunta n. 56 del 27 settembre 2108;
□ deliberazione della Giunta n. 77 del 20 dicembre 2018;
□ deliberazione della Giunta n. 78 del 20 dicembre 2018;
□ deliberazione della Giunta n. 95 del 20 dicembre 2019;
□ deliberazione della Giunta n. 96 del 20 dicembre 2019.

L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin – come si evince anche dai dati pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Enti controllati" ad oggi detiene le seguenti partecipazioni:



Partecipazioni dirette:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
IN.VA. SPA	00521690073	0,0098%	MANTENIMENTO
C.E.L.V.A. Soc.Coop.	00665740072	1,19%	MANTENIMENTO

Partecipazioni indirette:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
NESSUNA			



CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA S.C.R.L. (CELVA S.C.R.L.)

	1		
Sede legale		Piazza Narbonne, n. 16 11100 Aosta	
C.F. e P.IVA		00665740072	
Sito internet		www.celva.it	
Quota partecipazione		1,19%	
Codice Ateco		84.11.10	
Numero dipendenti		15	
Costo del personale		€ 742.536,00	
Numero amministratori		5	
Compensi amministratori		€ 31.451,00	
Numero componenti organo di controllo		1	
Compensi componenti organo di controllo		€ 3.045,00	
Risultati d	l'ese	ercizio	
2018	€ 87.992,00		
2017	€ -13.996,00		
2016	€ 19.592,00		
2015	€ 42.035,00		
2014	€ 11.008,00		
Fattı	Fatturato		
2018	€ 1.671.070,00		
2017	€ 1.495.417,00		
2016	€ 1.499.627,00		
Fatturato medio	€ 1.555.371,33		



Descrizione delle attività svolte dal Celva.

Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d'Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d'Aosta, quelli delle 8 Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).

Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di rappresentanza delle autonomie della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due enti il 24 febbraio 2010.

Considerati rispettivamente l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto del CELVA, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il CELVA nello specifico:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Oltre alle funzioni che svolge per il CPEL, la società cooperativa deve svolgere anche le funzioni ed i servizi comunali che le sono stati attribuiti dalla legge regionale n. 6/2014 all'art. 4: a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;



- gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate") nonché quelle previste dal suo stesso Statuto societario.

Il CELVA, ai sensi delle definizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, nonché ai sensi di quelle da esso espressamente richiamate e contenute nel d.lgs. n. 50/2016, può essere qualificato come società sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni che vi partecipano in quanto:

- hanno diritto a prendere parte all'Assemblea della cooperativa, quale organo decisionale della società, i rappresentanti di ciascuno degli enti pubblici che vi partecipano in qualità di soci, ognuno dei quali avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione nella cooperativa medesima;
- prendono parte all'Assemblea i rappresentanti degli enti locali soci, i quali procedono a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione tra i legali rappresentanti degli enti soci;
- non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci in quanto svolge i compiti che le vengono affidati dagli stessi, nonché quelli espressamente affidatigli dal CPEL (i cui membri sono i medesimi del CELVA) e quelli previsti dall'art. 4 legge regionale n. 6/2014.

Motivazioni della scelta di mantenimento

Con riferimento al CELVA, l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;



- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività: a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Appare rispettato il dettato dell'articolo 20, comma 2, lettera b) che prevede che il numero dei dipendenti sia maggiore di quello degli amministratori.

La società risulta strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ente svolgendo attività di autoproduzione di beni e di servizi strumentali all'Ente stesso e allo svolgimento delle proprie funzioni. Il servizio svolto dal CELVA risulta conveniente dal punto di vista economico, poiché in caso contrario l'Unité dovrebbe acquisire beni e servizi presso altri operatori economici con un notevole aggravio di spesa.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria all'Unité per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.



LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)



IN.VA. S.P.A.

Sede legale	Località L'Île-Blonde n. 5 11020 Brissogne (AO)	
C.F. e P.IVA	00521690073	
Sito internet	www.invallee.it	
Tipologia di partecipazione	diretta	
Quota partecipazione	0,0098%	
Nr. componenti del CDA	3	
Compenso lordo anno 2018	€ 43.082,00	
Codice Ateco	62.01.00	
Numero medio dipendenti	225	
Costo del personale	€ 10.737.170,00	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 45.730,00	
Risultato d'e	sercizio	
2014	€ 6.278,00	
2015	€ 44.995,00	
2016	€ 418.213,00	
2017	€ 656.668,00	
2018	€ 560.137,00	
Fatturato		
2016	€ 17.760.163,00	
2017	€ 17.681.523,00	
2018	€ 16.956.359,00	
Fatturato medio	€ 17.466.015,00	

Attività svolta dall' IN.VA. S.p.A.

L'IN.VA. S.p.A. è una società "in house" di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Azienda USL Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e degli altri Comuni della Valle, delle Unités des Communes valdôtaines e di altri soggetti pubblici, che opera nel settore ICT (Information and Communication Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti. La società è al servizio dei soci, ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise. Ha maturato, nel corso del



tempo, una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi, progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino, anche e soprattutto in ambito socio-sanitario. Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi; nell'assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell'erogazione di servizi innovativi al cittadino.

IN.VA. S.p.A. si è costituita in data 22.12.1988 su iniziativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta attraverso la Legge Regionale n. 81 del 17/08/1987, per sostenere lo sviluppo dell'informatica sul territorio valdostano fornendo servizi di IT alla Pubblica Amministrazione e ad altre realtà private.

Con le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale n. 16 del 12/07/1996, sono entrati nell'azionariato il Comune di Aosta e l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta. All'inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato "in house providing" (capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con conseguente cambiamento dell'assetto societario.

A seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 08/04/2013, gli Enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani, sono entrati nell'azionariato dell'Azienda acquistando azioni cedute dal Comune di Aosta e dall'Ausl.

Dall'anno 2014 IN.VA. S.p.A. è Centrale Unica di Committenza (CUC), con il compito di effettuare le gare per conto dei Comuni aderenti in un'ottica di centralizzazione degli appalti. La Centrale Unica di Committenza Regionale rappresenta infatti uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e forniture, promuovendo la pianificazione dei fabbisogni, gli acquisti tramite negozi elettronici, e, ove non risulti conveniente centralizzare, supportando gli Enti, singolarmente o in forma aggregata, mettendo loro a disposizione una piattaforma di eProcurement per effettuare i propri acquisti sul MEVA (Mercato Elettronico Valdostano).

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A. costituiscono servizi di interesse generale; in particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- a. la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- b. l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- c. l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- d. l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- e. il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la



persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;

f. l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Motivazioni della scelta di mantenimento

Con riferimento all' IN.VA. S.p.A l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In relazione alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione nell' IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto:

- L'articolo 3 comma 1 lettera a della Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, con la quale si promuoveva la Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica, prevedeva che "le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale", conformemente a quanto previsto alla lettera a comma 2 articolo 4 del T.U.S.P..

La stessa previsione risulta confermata nell'articolo 2 dello Statuto sociale della IN.VA. S.p.A.

- L'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:
- a) La Società ha natura di "in house", sotto la direzione ed il coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;
- b) Lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

In particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Tutte queste attività integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) e lett.



e) del T.U.S.P., di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza.

Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società IN.VA. S.p.A. svolge attività strettamente necessarie all'Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente, rispettando i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.).

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

